

Malattia durante le ferie: quali sono i diritti e i doveri del lavoratore dipendente, la comunicazione al datore, il caso di chiusura dell'azienda.

Dopo un anno di servizio ininterrotto, il lavoratore ha diritto alle **ferie** retribuite [1], ma la Corte Costituzionale ha chiarito che la **malattia durante il periodo di ferie** ne sospende il decorso [2].

Allo stesso modo, la malattia insorta prima dell'inizio delle ferie non dà luogo al decorso delle ferie.

Come in ogni altro caso di **malattia**, il lavoratore deve sottoporsi immediatamente – nonostante sia in ferie – alla **visita medica**, inviando (se non viene rilasciata la certificazione telematica) il certificato medico, con l'indicazione dell'indirizzo presso cui egli è reperibile e dove, quindi, avverranno le visite di controllo del **medico fiscale dell'Inps**.

In caso di mancata comunicazione del **certificato medico**, il lavoratore perde il diritto al **recupero delle ferie non godute** a causa della malattia [3]. In pratica, se il dipendente in ferie non comunica all'azienda la propria **malattia**, le ferie non si sospendono e, quindi, al termine delle stesse, egli dovrà tornare sul lavoro (salvo l'invio di certificato medico qualora la malattia si sia protratta oltre il termine delle ferie).

In ogni caso, per comprendere come la questione delle **ferie durante la malattia** sia regolata nello specifico, è necessario che il lavoratore controlli il proprio **contratto collettivo**, cui è demandata la funzione di regolamentare tale evenienza.

Spetta, infatti, alla contrattazione collettiva stabilire i casi o i criteri in base ai quali l'effetto di sospensione delle ferie possa essere in concreto affermato e le modalità dei relativi controlli. In generale, comunque, la **malattia** sospende il decorso delle **ferie** a condizione che:

- 1- sia stata tempestivamente **comunicata all'azienda**;
- 2- siano state adempiute le **condizioni cui la contrattazione** collettiva, eventualmente esistente ed applicabile, subordina l'effetto sospensivo;
- 3- sia di tale entità da pregiudicare l'effettivo riposo e recupero dello stress psicofisico da parte del lavoratore (v. dopo).

La sospensione delle **ferie** decorre dalla data in cui il datore ne viene a conoscenza e non dal primo giorno di **malattia** [4]. Gli eventuali giorni che precedono la data di ricezione

della comunicazione inviata dal dipendente malato al datore di lavoro sono imputabili a **ferie** e non a **malattia**.

Non sempre, però, la malattia sospende le ferie

Secondo la giurisprudenza, la malattia sopravvenuta durante le ferie o in concomitanza delle stesse, ne sospende il decorso solo a condizione che la stessa sia di tale **entità** da pregiudicare il riposto del lavoratore e il recupero delle energie psicofisiche (che è scopo principale delle ferie). Insomma, è necessario verificare la natura della patologia sopravvenuta [5], ma soprattutto l'entità. Così, per esempio, anche una **febbre** (di per sé malanno banale), se però particolarmente forte, tale da impedire al lavoratore di alzarsi dal letto e di uscire di casa, potrà sospendere le ferie.

Come accertare l' incompatibilità' tra reale fruizione delle ferie e la malattia

Al fine di accertare la reale incompatibilità della **malattia** con la fruizione delle **ferie**, occorre valutare se quest'ultima impedisca all'individuo di estrinsecarsi nella vita sociale ed individuale e non solo nello svolgimento dell'attività lavorativa specifica. A titolo esemplificativo l'INPS precisa che le ferie vengono interrotte in caso di stati **febbrili**, ricoveri ospedalieri, **ingessature** di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi, ecc. Non si ha alcuna interruzione, invece, nelle ipotesi di **cefalea**, stress psicofisico, sindromi ansioso-depressive reattive all'ambiente di lavoro e, in genere, in presenza di quelle patologie che spesso trovano nelle attività ludico-ricreative un valido sostegno alla risoluzione della sintomatologia.

Sicuramente la **durata** della malattia (superiore o inferiore a un determinato numero di giorni) non costituisce un criterio valido per stabilire se la malattia stessa sia, o meno, tale da pregiudicare il godimento delle ferie [6] (così, per esempio, una **infezione cutanea** i cui tempi di guarigione sono notoriamente lunghi, ma non costituisce un pregiudizio fisico invalidante). Sono quindi illegittime le clausole del CCNL che subordinano l'effetto sospensivo della malattia alla sua durata. Per cui, se il datore di lavoro dimostra, tramite gli opportuni controlli effettuati dalle strutture pubbliche, che la malattia non pregiudica la finalità delle ferie, la sospensione di queste ultime non ha luogo [7]; nella richiesta di visita all'INPS e alla ASL, il datore di lavoro deve precisare che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie [8].

Ferie collettive

Se la malattia si verifica durante il periodo di **chiusura dell'impresa** per un periodo di ferie collettive, l'effetto sospensivo ha luogo ugualmente [9] e il lavoratore potrà fruire del periodo di **ferie annuali** a lui spettanti in un periodo successivo e diverso, previo opportuno accordo con il datore di lavoro [10]

- See more at: http://www.laleggepertutti.it/98036_malattia-che-succede-se-ti-ammali-durante-le-ferie#sthash.T37JcaYH.dpuf